

(N. 2326)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5ª Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta dell'11 dicembre 1957 (V. Stampato n. 3271)*

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 17 DICEMBRE 1957

Estensione dell'indennità speciale prevista dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ad alcune categorie di ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

L'indennità speciale annua prevista dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, è estesa, a decorrere dal 1° gennaio 1953 e comunque non oltre il sessantacinquesimo an-

no di età, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati a riposo per età direttamente dal servizio permanente rispettivamente prima delle date dalle quali hanno avuto effetto la legge 9 maggio 1940, n. 369, e sono entrati in vigore i decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 734, e 10 gennaio 1947, n. 58, nonché agli ufficiali delle stesse Forze armate che, già in ausiliaria per età,

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

erano stati da tale posizione collocati a riposo rispettivamente prima delle date anzidette.

## Art. 2.

Agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza che, anteriormente al 1° gennaio 1947, sono stati dal servizio permanente direttamente collocati a riposo o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio, compete, a decorrere dal 1° gennaio 1953 e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età, l'indennità speciale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1457, nella misura stabilita dallo articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

## Art. 3.

All'onere di complessive lire 126.165.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1957-58, sarà fatto fronte per lire 6.600.000 e lire 1.080.000 con i fondi iscritti, rispettivamente, ai capitoli n. 17 e n. 73 degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze per l'esercizio 1957-58 e per lire 118.485.000 a carico dei capitoli n. 167 (lire 110.385.000) e n. 174 (lire 8.100.000) del suddetto stato di previsione del Ministero della difesa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.